

	Prot. n. <b>3607/09</b> <b>TO6.003.6</b> del <b>21/10/2009</b>
CITTA' DI TORINO - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA <b>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2009</b>	Destinatari: <b>UTENZA - UFFICI</b>
<b>OGGETTO: Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi e adempimenti in materia di certificazione energetica.</b>	n° pagine: 2

### 1. Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi (D. lgs 3 agosto 2009, n. 106)

Il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G.U. n. 180 del 5 agosto 2009) ha modificato gli adempimenti in capo al committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo.

In particolare, con riferimento alla presentazione di documentazione allo Sportello per l'edilizia:

- deve essere trasmessa al Comune copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. citato prima dell'inizio dei lavori;
- oltre alla già prevista presentazione del DURC - documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, deve essere prodotta una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 della legge, cui si rimanda per i contenuti. Come conseguenza della verifica da parte del committente o del responsabile lavori della dichiarazione dell'organico medio annuo, quest'ultima (ex modello SE-ORG) non deve più essere presentata allo Sportello per l'edilizia

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti è stato predisposto un nuovo modello denominato SE-REG "Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese", come di consueto pubblicato sulla pagina web dello Sportello per l'edilizia.

Si evidenzia in particolare che:

- il modello SE-REG e relativi allegati devono essere presentati prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività; nel caso del permesso di costruire la presentazione del mod. SE-REG si assume che sia contestuale alla comunicazione di inizio dei lavori e a tale scopo è stato modificato il relativo modello (SE-INL); nel caso della d.i.a. la documentazione deve essere presentata prima dell'effettivo inizio dei lavori e a tal proposito nel modello SE-REG si richiede l'indicazione della data di inizio lavori;
- l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa nei casi di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 90, comma 10, del D. lgs 81/2008
- con riferimento alle modifiche introdotte dal D. lgs 3 agosto 2006, n. 106 all'articolo 90 del D.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e con riferimento all'art. 23 comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la d.i.a. deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori: pertanto le d.i.a. che non riporteranno l'indicazione dell'impresa non potranno più essere accettate.

	Prot. n. <b>3607/09</b> <b>TO6.003.6</b> del <b>21/10/2009</b>
CITTA' DI TORINO - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA <b>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2009</b>	Destinatari: <b>UTENZA - UFFICI</b>
<b>OGGETTO: Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi e adempimenti in materia di certificazione energetica.</b>	n° pagine: 2

- 2. Adempimenti finalizzati all'applicazione della l.r. 28 maggio 2007 n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11965 "Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica".**

***Comunicazione nominativo del certificatore energetico***

La legge regionale n. 13/2007 ed s.m.i. ha introdotto la figura del certificatore energetico il cui nominativo, solo nel caso di interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione, deve essere comunicato dal costruttore al Comune entro la data di inizio dei lavori.

Nel caso di permesso di costruire la nomina del certificatore energetico è stata prevista nella comunicazione di inizio lavori (mod. SE-INL) nella sezione relativa all'impresa esecutrice.

Nel caso di opere di ristrutturazione edilizia da eseguirsi con d.i.a. la nomina del certificatore energetico sarà predisposta dal soggetto interessato (costruttore) e presentata prima dell'inizio dei lavori contestualmente alla presentazione del DURC, utilizzando il modello di integrazione documentale SE-INT con indicati gli estremi della d.i.a. di riferimento.

***Presentazione dell'attestato di certificazione energetica***

L'attestato di certificazione energetica, che riguarda la singola unità immobiliare, deve essere presentato al Comune in sede di richiesta di agibilità, come previsto dall'art 7 comma 3 della L.R. n. 13/2007: il modello di richiesta di certificato di agibilità SE-AGI è stato a tal fine aggiornato.

Firmato: Livio Mandrile

(l'originale cartaceo è archiviato presso l'ente emittente)